

N. R.G. 8/2021



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Di Francesco	Presidente
dott.ssa Elisa Romagnoli	Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera	Giudice Relatore

nella causa rubricata sub n. 8/2021 R.G. Conc. Prev. ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 161 co. 6 L.F.

Letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6 L.F., depositata da F.IMM S.R.L. (codice fiscale e partita i.v.a. 00724860291) con sede legale in Rovigo, Via delle Industrie n. 13/a, in persona del legale rappresentante dott. ALBERTO DONDI, rappresentata e difesa dall'avv. Urbano Bessegato e dall'avv. Marisa Furlan;

riscontrato, ad un primo e sommario esame - privo, comunque, del carattere della esaustività e suscettibile di approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura - il ricorrere dei presupposti di ammissibilità relativi alla competenza territoriale del Tribunale di Rovigo, all'esercizio di attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 co. 2 L.F. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di crisi;

accertato il deposito della documentazione richiesta;

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale, che - dovendosi applicare i criteri dettati in proposito dall'art. 9 L.F. e recepire gli orientamenti giurisprudenziali formati in *subiecta materia* - la sede legale risulta a Rovigo e non vi sono allo stato indici che conducano a ritenere che non vi sia coincidenza tra la sede legale e quella principale;

considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa, avente ad oggetto principalmente la progettazione,



costruzione e vendita di sistemi elettronici di fatturazione, nonché l'organizzazione e gestione dei servizi per la lettura dei contatori;

constatato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere dei requisiti soggettivi, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé depongono nel senso del superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 co. 2 L.F., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti;

constatato come dalla lettura del ricorso si evidenzi lo stato di crisi (se non di vera e propria insolvenza) e la mancanza di un equilibrio finanziario;

ritenuto che il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a centoventi giorni, poiché non risultano pendenti istanze di fallimento;

rammentate le responsabilità assunte dall'attestatore in relazione non solo al rispetto alla veridicità dei dati aziendali, ma anche alle stime delle poste attive;

ribadito, quindi, che nel corso del predetto termine il debitore, ai sensi del comma 7 dell'art. 161 L.F., è abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere del commissario e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo comma 8, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

ritenuta, sotto tale profilo, l'opportunità di prevedere l'onere, a carico di F.IMM S.R.L., di depositare: a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di decorso del termine assegnato; b) una relazione, con cadenza mensile, che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere, in cui la ricorrente riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle capacità patrimoniale dell'impresa, esponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui, al fine di far emergere il risultato della gestione corrente;



ritenuto opportuno, anche ai fini dell'autorizzazione al compimento di eventuali atti di straordinaria amministrazione, nominare sin d'ora commissari giudiziali l'avv. Stefano Nicolin e la dott.ssa Valeria Ganzaroli;

P. Q. M.

A) assegna a F.IMM S.R.L. termine di giorni centoventi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di concordato, per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L.F.;

B) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;
- mensilmente una relazione, che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere, in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, che abbiano comunque l'effetto di incidere sulla capacità patrimoniale dell'impresa, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente;

C) dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata ai commissari giudiziali, i quali dovranno riferire in merito;

D) nomina commissari giudiziali la Dott.ssa Valeria Ganzaroli e l'Avv. Stefano Nicolin.
Si comunichi.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 17.11.2021

Il Presidente

Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 23 NOV 2021
IL CANCELLIERE
Dott. Graziano Zattra



